

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO

Sezione II-quater

Nel ricorso **RG. n. 12762/2022** tra:

Associazione Culturale Assoteatro, con l'Avv. Silvio Pascucci;

CONTRO

Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, in persona del ministro pro tempore;

E NEI CONFRONTI

Artelè s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Comune di Sarsina, in persona del sindaco *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

(i) del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 14 luglio 2022, n. 641;

(ii) del Verbale del 9 e 10 giugno 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per il Teatro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e all'art. 8 del DM. del 29 ottobre 2007 e della allegate schede di qualità artistica nella parte in cui la Commissione si è dedicata alla valutazione dei progetti Festiva ex art. 17, del D.M. 27 luglio 2017, assegnando alla domanda presentata da Assoteatro un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti);

(iii) per quanto occorrer possa:

- del Verbale della Commissione del 26 e 27 maggio 2022, n. 5, per la sola parte relativa alla valutazione sulle istanze Festival ex art. 17; nonché dei relativi punteggi di qualità artistica per il medesimo settore;

- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei relativi allegati, - del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi;

- del DM. 19 gennaio 2022, reo. n. 20, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione Consultiva Teatro e di tutte le ulteriori non cognite valutazioni di Qualità Artistica espresse dalla Commissione Consultiva per il

Teatro; - della comunicazione inviata alla Ricorrente in data 2 settembre 2022, con la quale il Ministero ha respinto la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi di Assoteatro;

- dell'eventuale e non conosciuto provvedimento di assegnazione dei benefici ex art. 17, DM. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. - Festival "Prime istanze triennali";

(iv) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, *medio tempore* intervenuto.

* * *

Individuazione dei soggetti controinteressati: con ordinanza del TAR Lazio, sez. II-q, n. 7704 del 20 dicembre 2022 (allegato 1) è stata disposta la notificazione per pubblici proclami per consentire ai soggetti eventualmente interessati di intervenire nel ricorso in epigrafe.

L'udienza pubblica è fissata per il 12 aprile 2023.

Il TAR, in particolare, ha individuato quali controinteressati "*i soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l'ambito teatro - festival (art. 17 d.m. 27 luglio 2017, come modif. dal d.m. 25 ottobre 2021), settore "Festival - Prime istanze triennali", ex art. 1 d.d. n. 641 del 14.7.2022"*.

Di seguito si riporta l'indicazione nominativa di tali soggetti, così come testualmente indicati nel Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 14 luglio 2022, n. 641:

**Art. 17 - D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. - FESTIVAL
"Prime istanze triennali "**

Organismo	Sede Legale
Associazione Culturale NOVECENTO	Castrovillari (CS)
Associazione Culturale Michelangelo	Napoli
Festival Internazionale di Capri	Napoli
Fondazione Etabetalab	Napoli
Associazione Culturale Vesuvioteatro.org	Portici (NA)
Manovalanza Ass. di Promozione Sociale	Cava de' Tirreni (SA)
TEATRO DEL PRATELLO società cooperativa sociale	Bologna
Associazione Culturale Ferrara Off	Ferrara
Comune di Sarsina	Sarsina (FC)
Quinta Parete APS	Sassuolo (MO)
Associazione Micro Macro	Parma
I.T.A.E.R. - Istituto Teatro Antico Emilia Romagna Ass. Cult.	Piacenza
EROSANTEROS APS	Ravenna
A.P.S. Le città Visibili	Rimini
Scuola Sperimentale dell'Attore Ass. Cult.	Pordenone
Matutateatro Ass. Cult.	Sezze (LT)
Associazione Culturale Ingranaggi	Roma
Associazione Culturale SEVEN CULTS	Roma
CONSORZIO TEATRO TUSCIA	Roma
TEATRO HAMLET APS	Roma

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCHEGGE DI MEDITERRANEO	Genova
Associazione Tra Sacro e Sacromonte	Varese
Lagrù Ass. Cult.	Sant'Elpidio a Mare (FM)
FESTIVAL DELLE DUE ROCHE Ass. Cult.	Arona (NO)
Hiroshima Mon Amour Ass. Cult.	Torino
Torino Fringe APS	Torino
Fondazione SAT - Spettacolo Arte e Territorio	Bari
Malalingua Ass. cult.	Molfetta (BA)
Associazione CHIARI DI LUNA	Maglie (LE)
Il Crogiuolo Ass. Cult.	Cagliari
ABACO ASSOCIAZIONE CULTURALE per le arti	Monerrato (CA)
Artelè S.r.l.	Catania
COMUNE DI PATTI	Patti (ME)
Associazione culturale Teatro Bastardo	Palermo
Associazione Culturale Laboratori Permanenti	Sansepolcro (AR)
COMUNE DI CERTALDO	Certaldo (FI)
Murmuris Ass. Cult.	Firenze
Comune di Campiglia Marittima	Campiglia Marittima (LI)
Officine Papage Ass. Cult.	Pomarance (PI)
GIOFORM SRL UNIPERSONALE	Perugia
Associazione Nuova Scena	Pieve di Sacco (PD)

* * *

Oggetto del Ricorso (allegato 2): Con il ricorso interposto davanti al TAR Lazio, l'Associazione Culturale Assoteatro ha chiesto l'annullamento Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 14 luglio 2022, n. 641 nella parte in cui dispone la mancata ammissione della ricorrente al contributo FUS per l'anno 2022.

*

Sintesi dei motivi di Ricorso: Le richieste della Ricorrente sono state veicolate per il tramite di tre distinti motivi di diritto, che di seguito si procede a riassumere.

(i) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 17 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA DELLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO IN DATA 9 E 10 GIUGNO 2022. ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

(a) Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in primo luogo, il difetto di istruttoria e di motivazione nella decisione assunta dalla Commissione Giudicatrice. Nell'ottica dell'Associazione, in mancanza di precisazioni da parte sia del DM 27 luglio 2017 (e relativi allegati), che del nuovo Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, la Commissione avrebbe dovuto indicare e chiarire i criteri di attribuzione dei punteggi mediante una scala graduale di attribuzione dei voti. Considerata la genericità dei parametri a monte, la valutazione numerica della Commissione non consente in alcun modo di comprendere il percorso logico-giuridico che è stato seguito al momento del giudizio sui progetti (violando i principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione).

(b) altresì, sempre con riferimento al difetto di istruttoria che vizierebbe il giudizio della Commissione, è stato stigmatizzato il modesto lasso di tempo dedicato dalla Commissione alla valutazione di ciascun singolo progetto, laddove in circa 6 ore sono stati valutati ben 115 progetti per l'accesso al contributo destinato ai festival di teatro (appena 3.13 minuti a progetto);

(c) infine, sono stati contestati i singoli punteggi assegnati dalla Commissione. Si rinvia, per il maggior dettaglio delle argomentazioni sul punto, al ricorso allegato.

*

(ii) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89, OLTRE CHE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 2, COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

(a) In primo luogo, con il secondo motivo di ricorso si è denunciata l'illegittimità degli atti impugnati in quanto adottati da una Commissione - costituita in violazione di quanto previsto dalle rilevanti disposizioni di legge. Segnatamente, il ruolo di Presidente della Commissione è stato assunto da un soggetto sprovvisto delle qualifiche prescritte dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89, dove si prescrive che la carica di Presidente della Commissione debba necessariamente essere ricoperta da un Direttore Generale;

(b) in secondo luogo è stato osservato come in Commissione fossero presenti, oltre ai sette membri ordinari, al dott. Salvatore Della Gatta, avente le funzioni di Segretario, e alla Dott.ssa Carmelina Miranda (Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo) anche altri "funzionari del medesimo Servizio". Per tali ultimi soggetti non è stato indicato né il nominativo; né il titolo; né le ragioni per le quali hanno partecipato alle sedute della Commissione.

Dette specificazioni, secondo l'Associazione, non costituiscono una mera formalità, ma avrebbe costituito l'unico modo idoneo a dimostrare il ruolo assunto da tali soggetti nel corso della seduta - e a dimostrare di non avere influenza sulla Commissione - mentre la presenza dei nominativi avrebbe reso possibile accertarsi che in capo ai medesimi non vi era alcuna causa di incompatibilità (anche in ragione del fatto che nessuno di questi funzionari avrebbe rilasciato dichiarazioni in tal senso).

*

(iii) III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 2, DEL DM 27 LUGLIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L. N. 241/90, OLTRE CHE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E

BUONA FEDE. IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE.

Con l'ultimo motivo di diritto si è stigmatizzato il contegno ministeriale per mancata applicazione dell'art. 5, co. 2, del D.M. 27 luglio 2017, ai sensi del quale *“qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al co. 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”*.

In particolare si è osservato come:

- (i) la previsione è stata elaborata nell'ottica di favorire lo sviluppo della cultura e degli spettacoli dal vivo e, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto sono avanzati alcuni fondi FUS;
- (ii) l'Associazione dispone dei requisiti necessari prescritti dalla norma, tanto è vero che nel 2021 era stata finanziata come esercizio teatrale di fascia C ai sensi dell'art. 16 D.M. 27 luglio 2017 (“Organismi di programmazione”);
- (iii) in ogni caso, in presenza di chiarimenti, l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza con ordinanza del TAR Lazio, II-q, n. 7704 del 20 dicembre 2022, comunicata in pari data.

Si allegano:

1. ordinanza del TAR Lazio, II-q, n. 7704 del 20 dicembre 2022;
2. ricorso integrale;
3. Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 14 luglio 2022, n. 641.

Con osservanza.

Roma 3 gennaio 2023.

Avv. Silvio Pascucci